

N. 582/2011 Reg. Prov. Coll.

N. 919 Reg. Ric.

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 919 del 2005, proposto da:

M. D. + 30, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Maria Goffredo, F. Davide Pellegrino con domicilio eletto presso Maria Goffredo in Bari, via Egnatia n. 15

contro

- Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Carletti, Loenilde Francesconi, con domicilio eletto presso Marco Carletti in Bari, via Dalmazia, 33;

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura in persona del legale rappresentante; per l'annullamento

- della nota della Regione Puglia e relativi allegati "Regime comunitario Quote Latte Comunicazione Quantitativi di Riferimento Individuali periodo 2005/2006" ricevute dai ricorrenti con comunicazione a mezzo posta raccomandata;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato ancorché non conosciuto al momento del deposito del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori Maria Goffredo; nessuno è comparso per la Regione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Espongono gli odierni ricorrenti in qualità di allevatori e produttori di latte, che con l'impugnata nota la Regione Puglia, a cui compete ex art 2 comma 2 bis l.119/2003 la determinazione e comunicazione del quantitativo individuale di riferimento (QRI) da assegnare ai singoli allevatori, comunicava l'assegnazione del QRI relativo alla campagna 2005/2006.

Con ricorso collettivo notificato il 23 maggio 2005 ritualmente depositato, gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, impugnano il provvedimento regionale in epigrafe indicato, chiedendone l'annullamento, deducendo le seguenti articolate censure:

I. Violazione del diritto comunitario in riferimento al Reg CEE n. 3950, modificato dal Reg CE 1256/99 Reg CE n. 536/93 sostituito dal Reg CEE 1392/2001 e Reg CE 1788/2003 (per assegnazione di QRI basati su dati non reali di produzione - difetto di istruttoria) mancata disapplicazione l. 5/98, 118/99 e 79/2000. Violazione principio di legalità; eccesso di potere.

II. Violazione regolamenti comunitari 3950/92, 1256/99 e 1788/03 per mancata comunicazione di QRI iniziale; eccesso di potere per carenza di istruttoria.

III. Violazione art 41 Cost.

IV. Difetto di motivazione, violazione art 3 e 7 l. 241/90.

V. Nullità dell'atto per carenza di sottoscrizione.

Ritengono i ricorrenti che la nota regionale impugnata contrasti apertamente con la normativa comunitaria risultante dai Regolamenti e dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia, nella parte in cui effettuano l'accertamento della produzione nazionale sulla base di criteri induttivi e non certi stabiliti dalla legislazione interna, da doversi disapplicare per effetto della primazia del diritto comunitario. Infatti secondo la normativa comunitaria, i QRI debbono essere determinati sulla base della quantità di latte effettivamente prodotte, venendo altrimenti limitata la libera iniziativa economica in modo del tutto arbitrario, senza realizzare il riequilibrio del mercato voluto in sede comunitaria.

Lamentano inoltre la mancata comunicazione formale ed individuale iniziale del QRI.

Si costituiva la Regione Puglia, eccependo il difetto di giurisdizione in favore del G.O. alla luce dell'art 1 c. 551 l. 311/2004, secondo cui "I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 689/1981" e chiedendo comunque il rigetto nel merito.

All'udienza pubblica del 24 marzo 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione.

Preliminarmente va affrontata l'eccezione di giurisdizione sollevata dalla Regione, che è priva di pregio.

Premesso che sulla giurisdizione in tema di controversie sui prelievi supplementari nel settore della produzione del latte si sono succedute negli ultimi anni molteplici norme, (vedi la l. 25 giugno 2005 n. 109, e da ultimo il d.lgs. 104/2010) l'art 1 c. 551 della legge n. 311/2004 secondo cui "i provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689" - abrogato dall'articolo 2 sexies del D.L. 26 aprile 2005, n. 63 ma applicabile alla fattispecie *ratione temporis* ex art 5 c.p.c. - attribuisce la giurisdizione al G.O. per le sole controversie riguardanti provvedimenti sanzionatori in senso proprio coinvolgenti posizioni di diritto soggettivo, non espressione di esercizio di potere autoritativo idoneo ad affievolire tale posizioni, quali i provvedimenti inerenti la determinazione delle quote latte e dei prelievi supplementari per consegne eccedenti le quote (Cassazione Sez Unite 12 dicembre 2006 n. 26434).

Ne consegue pertanto che non introducendo l'art 1 c. 551 della legge n. 311/2004 una giurisdizione di tipo esclusivo del G.O., restano devolute alla giurisdizione generale di legittimità del G.A. le controversie aventi ad oggetto la contestazione dell'esercizio di un potere autoritativo quale quello di determinazione delle quote latte - nella fattispecie per cui è causa del quantitativo individuale di riferimento (QRI) da assegnare ai singoli allevatori - e dei prelievi supplementari per consegne eccedenti le quote, secondo il generale criterio di riparto fondato sulla natura delle posizioni sostanziali dedotte in giudizio, avente consistenza nella fattispecie per cui è causa di interesse legittimo.

Passando al merito il ricorso è fondato e va accolto.

Ritiene preliminarmente il Collegio, prima di esaminare i motivi del ricorso, di riassumere, seppure in estrema sintesi, il complesso quadro normativo di riferimento, con riguardo soprattutto ai profili della compensazione nazionale e della restituzione delle eccedenze del prelievo supplementare, nonché delle finalità del sistema delle c.d. quote-latte.

La finalità dell'introduzione, nella Comunità Europea, del sistema delle c.d. quote-latte è stato ben evidenziato dalla Corte di Giustizia CE, nella sentenza 25 marzo 2004 (cause riunite C-231/00, C-303/00 e C-451/00), al punto 73: "(...) il regime di prelievo supplementare mira a ristabilire l'equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera". Nella medesima pronuncia, la Corte, valorizzando

tale finalità di politica economica sul mercato agricolo, ha escluso che il prelievo supplementare abbia carattere di sanzione, costituendo semmai misura di politica economica.

La vendita di latte eccedente la quota viene sottoposta al prelievo supplementare. La normativa comunitaria prevede l'assegnazione da parte dell'Unione Europea ad ogni Stato membro di un quantitativo globale garantito (QGC) che viene da ogni Stato suddiviso nel quantitativo individuale di riferimento (QRI) da assegnare, a scelta dello Stato, ai singoli allevatori o ai singoli acquirenti.

Spetta al primo acquirente procedere mensilmente alla trattenuta a carico del produttore ed al versamento del prelievo supplementare a favore di AGEA, dandone notizia alle Regioni ed alle Province autonome (cfr. art. 5, legge 119/2003). Al termine del periodo annuale di riferimento (12 mesi a decorrere dal 1° aprile di ogni anno, ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE 3950/1992), AGEA dapprima contabilizza (cfr. art. 9 legge 119/2003) le consegne di latte ed il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti e, per verificare l'eventuale superamento del quantitativo nazionale di produzione assegnato all'Italia, effettua la c.d. compensazione nazionale, compensando cioè gli esuberi produttivi con gli eventuali quantitativi di riferimento individuali non utilizzati dai produttori. In tal modo si realizza una diminuzione della produzione in esubero originariamente contabilizzata, che viene poi ripartita proporzionalmente tra i produttori eccedentari.

Così individuato seppur per sommi capi il quadro normativo di riferimento, possono essere esaminati i motivi di ricorso.

Ritiene il Collegio, condividendo la ricostruzione effettuata dalla difesa dei ricorrenti, di apprezzare la fondatezza delle censure consistenti nel contrasto con il diritto comunitario della normativa interna (art 2 decreto legge 49/2003 convertito nella l.119/2003 di cui il provvedimento impugnato fa applicazione) secondo cui "A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, considerando le riduzioni apportate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79".

Infatti, come si evince dalle stesse relazioni delle varie Commissioni di inchiesta istituite dallo Stato italiano, il QRI assegnato in Italia dal 1993 è risultato del tutto inattendibile, essendo determinato sulla base di auto-certificazione degli stessi produttori (C.G.U.E. sent. 25 marzo 2004 C-480/00) con conseguente ingiustificata lesione dell'interesse dei ricorrenti, la cui attività economica risulta così limitata senza alcuna ragione di utilità sociale, consistente nella necessità di riequilibrare il mercato della produzione del latte.

Ne consegue che l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto disapplicare (Corte Cost. sent 8 giugno 1984 n. 170) la citata normativa interna, e dare diretta applicazione della normativa comunitaria di cui ai citati Regolamenti, come noto fonti comunitarie dotate di efficacia diretta.

Del resto, l'inattendibilità dei criteri stabiliti dalla legislazione interna di cui i provvedimenti impugnati hanno fatto applicazione, risulta di recente confermata dalla stessa Commissione di indagine amministrativa istituita con decreto Min. Politiche Agricole n. 6088 del 25 giugno 2009, la cui relazione è stata depositata in giudizio dai ricorrenti.

Ne consegue la fondatezza delle assorbenti censure inerenti la violazione dei Regolamenti CEE

emanati in materia, con conseguente illegittimità dei QRI assegnati agli odierni ricorrenti per la campagna di latte 2005/2006.

Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, e per l'effetto va annullata la nota della Regione Puglia e relativi allegati "Regime comunitario Quote Latte Comunicazione Quantitativi di Riferimento Individuali periodo 2005/2006" ricevute dai ricorrenti. Rimangono assorbite le ulteriori censure.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi ai sensi del combinato disposto degli art 26 c.p.a. e 92 c.p.c. per compensare le spese tra le parti, in relazione alla complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE

Pietro Morea

L'ESTENSORE

Paolo Amovilli

IL CONSIGLIERE

Antonio Pasca

Depositata in Segreteria il 13 aprile 2011

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)